

Gli effetti del contratto

Parlare di effetti del contratto vuole dire abbandonare il contratto come atto e considerarlo invece come rapporto tra soggetti. Il contratto, formato nei modi che conosciamo, produce effetti relativi al rapporto contrattuale. Nasce tra le parti per autoregolare interessi. Il regolamento contrattuale quindi altro non è che l'insieme degli impegni e degli effetti legali derivati dal contratto che nasce, ricordiamolo, per regolare interessi mutui delle parti.

Da dove nasce il *regolamento contrattuale*? Da più fonti che non si escludono a vicenda ma collaborano tra loro.

1. La volontà
2. Fonti esterne (integrazione)

Determinare il regolamento contrattuale ossia i vari punti verso i quali i soggetti si obbligano a vicenda, spetta alle parti. Gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono ai privati la possibilità di conformare i propri rapporti patrimoniali nei limiti che conosciamo. La libertà contrattuale è la prima fonte del *regolamento contrattuale*. Questo si mostra sia nella libertà di stipulare o non stipulare un contratto; (se vengo fermato in strada da persone che spinge affinché io firmi un contratto di fornitura di vari servizi, nulla mi impedisce di rifiutare e allontanarmi), sia nella libertà di scegliere la controparte (se io decido di non voler vendere la mia moto al fratello di una cara amica per non sentirmi in colpa in caso di incidente ne ho piena facoltà) o di determinare, seduti a tavolino, il contenuto del contratto.

Perché la legge tutela i contratti? Certamente perché si offre tutela a situazioni meritevoli. La legge infatti dispone già molti tipi di contratti già pronti, chiamati contratti tipici, proprio corrispondenti alle operazioni economiche più collaudate (compravendita, locazione ecc). I contratti che corrispondono a un tipo legale si chiamano Tipici o nominati e vengono individuati principalmente con il loro nome (contratto di compravendita). Cosa succede se nessun contratto è adatto alla fattispecie? In questo caso verrà utilizzato un contratto atipico. La legge non impedisce di costituire contratti ad hoc con il limite che lo stesso sia stipulabile solo per realizzare interessi meritevoli di tutela in quanto le parti non possono sempre dover attendere un intervento del legislatore.

A volte può succedere che una fattispecie non trovi tutela in un contratto tipico singolo ma possa essere ricondotta a più contratti tipici. Pensiamo ad esempio alla figura, ormai quasi scomparsa, del portiere di uno stabile. In lui potevano essere condotti il contratto di locazione o comodato gratuito insieme con il contratto di lavoro. Parliamo in questo caso di Contratto misto visto che non si cade nell'atipicità ma si combinano due contratti tipici.